

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"A-MICI BAU"**



L'anno 2023 il mese di Marzo il giorno 13 in Mongrando (BI), presso la sede sociale dell'Organizzazione di Volontariato "A-Mici Bau" in via Provinciale 68, sono presenti:

- 1) **RIZZA' ALESSANDRA** nata a BIELLA (VC) il 23/04/1975 residente a VIGLIANO BIELLESE (BI) cap 13856 in via MARCONI 6 codice fiscale RZZLSN75D63A859X
- 2) **CESARETTO FEDERICA** nata a BIELLA (VC) il 26/05/1974 residente a ALICE CASTELLO (VC) cap 13040 in via B. BOTTEGO 12 Sub. C codice fiscale CSRFR74E66A859M
- 3) **DE ANTONI DANIELA** nata a BIELLA (VC) il 08/01/1961 residente a MONGRANDO (BI) cap 13888 in via LAMARMORA 29 codice fiscale DNTDNL61A48A859X
- 4) **CAFARO ALFONSINA** nata a BIELLA (VC) il 07/12/1965 residente a VILLARBOIT (VC) cap 13030 in via FALLETTI DI BAROLO 16 codice fiscale CFRLNS65T47A859L
- 5) **RADICE DORIANA** nata a BIELLA (VC) il 24/12/1966 residente a MOTTALCIATA (BI) cap 13874 in via MARTIRI DELLA LIBERTA' 139/A codice fiscale RDCDRN66T64A859F
- 6) **LIMONCINO KATIA** nata a BIELLA (VC) il 29/09/1973 residente a MONGRANDO (BI) cap 13888 in via PROVINCIALE 68 codice fiscale LMNKTA73P69A859Z
- 7) **BIZZARRI ELISA** nata a BIELLA (BI) il 06/01/1990 residente a MONGRANDO (BI) cap 13888 in via LAMARMORA 29 codice fiscale BZZLSE90A46A859F
- 8) **ANTONIETTI PATRIZIA** nata a TOLLEGNO (VC) il 08/02/1952 residente a TERNENGO (BI) cap 13844 in strada Provinciale 1 codice fiscale NTNPRZ52B48L193Q
- 9) **RIZZA' MARIA EMANUELA** nata a TRIVERO (VC) il 23/09/1964 residente a BIELLA (BI) cap 13900 in strada CANT. MASSERANO CALARIA 180 codice fiscale RZZMMN64P63L436Q

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra RIZZA' ALESSANDRA, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra RIZZA' MARIA EMANUELA quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

Viene nominato il Consiglio Direttivo, come segue:

Presidente: RIZZA' ALESSANDRA
Vicepresidente: CESARETTO FEDERICA
Consigliere: DE ANTONI DANIELA
Consigliere: CAFARO ALFONSINA
Consigliere: RADICE DORIANA
Consigliere/Segretario: RIZZA' MARIA EMANUELA



[Handwritten signatures and initials on the right margin]

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "A-Mici Bau ODV" (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con sede in Via Provinciale 68 in Mongrando (BI), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione opera prevalentemente sul territorio di Biella e Vercelli, su quello regionale ed extra-regionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività a tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate al recupero, all'ospitalità e alla cura di animali randagi e/o bisognosi.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Recuperare, ospitare e curare animali randagi e bisognosi col fine di trovare loro famiglie adottive presso le quali possano vivere una serena esistenza
2. Aiutare privati cittadini che abbiano difficoltà a mantenere e curare i loro animali fornendo cibo e/o cure/farmaci
3. Prendersi cura di colonie feline sul territorio fornendo cibo e cure
4. Organizzare raccolte fondi/cibo/farmaci veterinari allo scopo di perseguire quanto sopra specificato
5. Confezionare e vendere o rivendere, in diverse sedi, varia oggettistica, senza fine di lucro, sempre e solo allo scopo di perseguire quanto sopra specificato
6. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. Le attività sono definite in via esemplificativa e non esaustiva.

Articolo 3) Sono compiti e possibili attività dell'Associazione:

- Combattere il randagismo e i maltrattamenti sugli animali in tutte le forme
- Sostenere e diffondere una nuova cultura e un nuovo atteggiamento nei confronti degli animali, del loro essere e della loro cura.
- Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.
- Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività
- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente; porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in

materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

- Svolgere attività di divulgazione tramite social-network, supporti cartacei, blog, siti web ecc
- Partecipare a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione e il perseguimento dei suoi fini.
- L'Associazione si rende disponibile, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro, a partecipare alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione della propria attività. L'Associazione perseguendo i propri fini sociali, utili anche alla vita della collettività, può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici
- L'associazione si rende disponibile all'affiancamento ad Enti, Istituzioni e altre Associazioni di Volontariato che abbiano fini e azioni in armonia con quelli dell'Associazione; L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni specializzati a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.
- Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità, senza distinzione di genere, razza, età, religione e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4) All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Non è prevista la possibilità che vi siano soci di minore età. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale. Tale quota verrà determinata durante l'ultima Assemblea dell'anno in corso, per l'anno successivo.

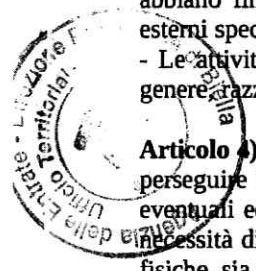
Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo, o alle persone da esso incaricate, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso
- per recesso
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa
- per esclusione
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- per violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo



Autenticità
[Handwritten signatures and initials]

incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

I soci si dividono in : a) fondatori b) sostenitori c) ordinari d) onorari

- Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo
- Soci sostenitori sono coloro che, oltre a versare la quota associativa annuale, contribuiscono economicamente, in misura delle loro possibilità ma a titolo continuativo, al mantenimento delle attività dell'Associazione.
- Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, versano le quote associative annuali.
- Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I Soci avranno diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono non trasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8) I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione. Attenersi al divieto assoluto di utilizzare il nome, il logo o qualsiasi altro materiale dell'Associazione per fini non autorizzati dal CD o diversi da quelli perseguiti dall'Associazione, per fini personali o per ledere l'immagine della stessa.
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo, fatti salvi i Soci Onorari
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 9) I Soci cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie
- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera senza giustificato motivo
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Entrate - Direttore
Ufficio Telematico
e
e

Outright.

- 22

A

19

20

Articolo 11) Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13) Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente

ASSEMBLEA

Articolo 14) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. (NOTA: Se non specificato diversamente hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci). Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe. (NOTA: Ciascun associato può rappresentare soltanto UN socio diverso da persona fisica). L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

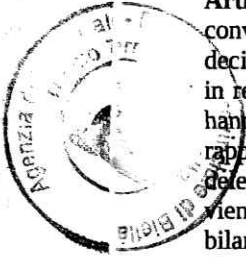
Articolo 15) L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Non saranno comunque possibili modifiche alle finalità dell'Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 16) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al



Autografo
10/12/2014
D
10/12/2014
D
10/12/2014
D
10/12/2014
D

coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20) L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 10 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili fino a 10 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- predispone bilancio o rendiconto
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 12 mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 21) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. I conti correnti saranno aperti con almeno due firme dei componenti il consiglio ma sarà possibile operare a firme disgiunte. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 22) Il Tesoriere ha funzioni di tenuta dei conti, redazione del bilancio e controllo amministrativo. Il suo compito può essere concomitante ad altra carica all'interno del Consiglio o può essere eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Tesoriere resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Articolo 24) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è



Adunanza
Ricevuta
CA
A
Teghetti
SE
M
SE

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, qualora questi non lo siano già personalmente, nel qual caso dovranno esibirne documentazione.

Articolo 25)

Clausola compromissoria Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti. **in alternativa** qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Biella.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Articolo 27) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28) Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 29) Norme transitorie Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Articolo 30) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Mongrando (BI) il 13/03/2023

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

